



Comune di Loano

(Provincia di Savona)



REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PRIVACY

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 97 DEL 2005

ARTICOLO 1

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento garantisce ad ogni persona fisica e giuridica il diritto alla riservatezza e all'identità personale, tutelando in modo particolare i dati personali "sensibili" e "giudiziari" che la riguardano, ed assicura che il trattamento dei dati stessi sia effettuato nel rispetto dei principi dettati dal D. Lgs. 30 giugno 2003, N. 196 (di seguito denominato "Codice").

ARTICOLO 2

Garanzia di riservatezza

1. Il Comune di Loano garantisce la massima riservatezza ai cittadini ed agli altri soggetti pubblici e privati i cui dati personali siano presenti nelle proprie banche dati.
2. Il trattamento dei dati "sensibili" e "giudiziari" viene effettuato nel rispetto delle norme dettate dal Codice e dal vigente "Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari".
3. A cura del titolare del trattamento viene data ampia informazione circa le modalità e le finalità del trattamento cui sono destinati i dati, mediante l'informativa di cui all'art. 13 del Codice.

ARTICOLO 3

Titolare del trattamento

1. Ai sensi dell'art. 28 del Codice, deve intendersi "titolare" del trattamento l'Amministrazione nel suo complesso, nella persona del Sindaco quale rappresentante dell'Ente.
2. Ai sensi del Codice il titolare, al quale spettano le decisioni su finalità e modalità di trattamento e di sicurezza dei dati, provvede in particolare a:
 - effettuare le notificazioni e le comunicazioni al Garante;
 - nominare i responsabili del trattamento;
 - adottare le misure minime di sicurezza di cui al Capo II del Codice, volte ad assicurare un livello minimo di protezione dei dati personali
 - individuare, nel caso in cui non abbia provveduto a nominare il responsabile, gli incaricati del trattamento, che operano sotto la sua diretta autorità;
 - indicare le linee guida su modalità del trattamento e requisiti dei dati e formulare per iscritto le istruzioni e le direttive di massima rivolte ai responsabili e agli incaricati;

- rilasciare l'informativa all'interessato, ai sensi dell'art. 13 del Codice e, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 22 del Codice;
- comunicare al Garante per la protezione dei dati personali le attività eventualmente individuate per le quali non è determinata dalla legge una corrispondente rilevante finalità di interesse pubblico;
- garantire l'effettivo esercizio di diritti di cui all'art. 7 del Codice adottando idonee misure volte ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi programmi per elaboratore finalizzati ad una accurata selezione dei dati che riguardano singoli interessati identificati o identificabili nonché a semplificare le modalità e a ridurre i tempi per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico;
- costituire ed aggiornare l'archivio delle banche dati personali, sensibili e giudiziari esistenti ed i nominativi dei rispettivi responsabili;
- individuare eventuali trattamenti di dati effettuati da terzi al fine dell'adozione dei conseguenti atti formali;
- risarcire i danni cagionati per effetto del trattamento;
- vigilare sull'osservanza ed attuazione della normativa in materia.

ARTICOLO 4

Responsabile del trattamento

1. Il "responsabile" del trattamento dei dati è designato dal titolare secondo quanto stabilito dall'art. 29 del Codice e viene nominato con decreto del Sindaco.
2. Nel Comune di Loano sono responsabili del trattamento dati i Dirigenti dei vari settori e i compiti loro affidati sono analiticamente specificati per iscritto dal titolare.
3. Ogni responsabile effettua il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite. In particolare, i compiti del responsabile consistono:
 - nell'adozione di tutte le misure delle quali si renda necessaria l'adozione immediata e urgente, al fine di procedere alla tutela dei dati;
 - nella tempestiva segnalazione al titolare del trattamento dell'opportunità di adozione delle misure di non immediata applicazione, in linea con quanto previsto in merito di sicurezza nel Documento Programmatico della Sicurezza.
 - nell'individuare e nominare per iscritto gli incaricati al trattamento dei dati, dettando agli stessi apposite istruzioni che tengano conto delle misure di sicurezza impartite da questo Ente e da successive istruzioni che venissero impartite in seguito;
 - nel vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza da parte degli incaricati e nel segnalare al titolare del trattamento qualunque fatto che, a proprio giudizio, possa compromettere la sicurezza dei dati dei cui trattamenti è stato nominato responsabile;
 - nell'effettuare la ricognizione delle banche dati esistenti presso i propri uffici e nell'affidare la custodia delle stesse ad uno o più incaricati designati in forma scritta;
 - nel garantire che il trattamento dei dati venga effettuato nel rispetto dei presupposti e dei limiti stabiliti dal Codice, anche in relazione alla diversa natura dei dati, nonché dalla legge e dai regolamenti;
 - nel vigilare sulla corretta e lecita raccolta, utilizzazione, comunicazione e diffusione dei dati personali;
 - nell'assistere il titolare del trattamento nella adozione di adeguate misure tecniche e organizzative di sicurezza;
 - nell'eseguire controlli periodici, con cadenza almeno annuale, mediante i quali dovrà essere verificata l'efficacia delle misure di sicurezza adottate dall'Ente;
 - nel dare riscontro, nei termini previsti, alla richiesta di informazioni di cui al successivo art. 8 – comma 2 – del presente Regolamento;

- nel comunicare immediatamente al titolare del trattamento gli eventuali nuovi trattamenti da intraprendere nel proprio settore di competenza, provvedendo alle necessarie formalità di legge;
 - nell'interagire con i soggetti incaricati di eventuali verifiche, controlli o ispezioni;
 - nel curare l'aggiornamento periodico e costante del personale in forza al settore di competenza, garantendo la puntuale frequenza alle attività formative previste nel Documento Programmatico sulla Sicurezza.
4. Quando il trattamento o particolari operazioni di trattamento siano affidati a soggetti non appartenenti all'amministrazione mediante convenzione, contratto, incarico libero professionale od altro strumento giuridico consentito dalla legge, il conferimento espresso e per iscritto al soggetto esterno della qualità di "titolare" del trattamento comporta l'assoggettamento di questi a tutti gli obblighi e compiti previsti dal presente articolo.

ARTICOLO 5

Incaricato del trattamento

1. Ogni responsabile del trattamento designa con apposito provvedimento scritto e nell'ambito del proprio settore, ai sensi dell'art. 30 del Codice, i soggetti "incaricati" del trattamento dei dati personali che vengono così autorizzati a compiere le operazioni di trattamento.
2. L'incaricato deve trattare i dati personali ai quali ha accesso attenendosi alle istruzioni scritte impartite dal titolare o dal responsabile ed esercita il trattamento sotto la diretta autorità di questi ultimi.
3. L'incaricato è tenuto a:
 - effettuare il trattamento dei dati nel rispetto del Codice e del "Regolamento Comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari" e delle misure di sicurezza indicate dal Codice, individuate nel Documento Programmatico della Sicurezza e di quelle che successivamente verranno indicate in aggiornamento a quelle ivi previste;
 - rispettare le istruzioni impartite dal titolare o dal responsabile, sia con l'atto di nomina sia in seguito;
 - procedere alla raccolta di dati personali, anche mediante l'approvazione di appositi moduli di richiesta;
 - consegnare agli interessati, al momento della raccolta dei dati, il modulo contenente l'informativa – ai sensi dell'art. 13 del Codice - salvo che l'informativa medesima sia stata fornita direttamente dal titolare o dal responsabile;
 - trattare i dati personali nella misura necessaria e sufficiente alle finalità proprie della banca dati nella quale vengono inseriti;
 - adottare, nel trattamento dei dati, tutte le misure di sicurezza che siano indicate dal titolare o dal responsabile. In particolare, l'incaricato dovrà attenersi a quanto di seguito precisato:
 - a) per le banche dati informatiche, utilizzare sempre il proprio codice di accesso personale, evitando di operare su terminali altrui e/o di lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
 - b) trattare i soli dati la cui conoscenza sia necessaria e sufficiente per lo svolgimento delle operazioni da effettuare;
 - c) conservare i supporti informatici e/o cartacei contenenti i dati personali in modo da evitare che detti documenti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;

- d) con specifico riferimento agli atti e documenti cartacei contenenti dati personali ed alle loro copie, restituire gli stessi al termine delle operazioni affidate;
- e) utilizzare i supporti di memorizzazione usati, solamente qualora i dati in essi precedentemente contenuti non siano in alcun modo recuperabili, altrimenti etichettarli e riporli negli appositi contenitori;
- f) copie di dati personali su supporti amovibili sono permesse solo se parte del trattamento, copie di dati sensibili devono essere espressamente autorizzate dal responsabile del trattamento. In ogni caso tali supporti devono avere un'etichetta che li identifichi e non devono essere mai lasciati incustoditi;
- g) dare immediata comunicazione al responsabile del trattamento qualora constati o sospetti un incidente di sicurezza;
- h) segnalare al titolare o al responsabile eventuali circostanze che rendano necessario od opportuno l'aggiornamento delle predette misure di sicurezza al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
- i) effettuare la comunicazione e la diffusione dei dati esclusivamente ai soggetti indicati dal titolare o dal responsabile e secondo le modalità stabilite dai medesimi;
- j) mantenere, salvo quanto precisato al punto precedente, la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento dell'incarico, per tutta la durata del medesimo ed anche successivamente al termine di esso;
- k) svolgere, in ogni caso, il trattamento dei dati personali per le finalità e secondo le modalità stabilite, anche in futuro, dal titolare e dal responsabile e, comunque, in modo lecito e secondo correttezza;
- l) fornire al titolare o al responsabile, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni relative all'attività svolta, al fine di consentire loro di svolgere efficacemente la propria attività di controllo;
- m) in generale, prestare la più ampia e completa collaborazione al titolare e/o al responsabile al fine di compiere tutto quanto necessario ed opportuno per il corretto espletamento dell'incarico nel rispetto della normativa vigente.

L'incaricato opererà sotto la diretta autorità del titolare o del responsabile, i quali avranno facoltà di revocare in ogni momento l'incarico in caso di inadempimento a quanto in esso previsto. Le revoche saranno effettuate con effetto immediato e senza obbligo di preavviso.

ARTICOLO 6

Funzioni dell'Ufficio C.E.D.

1. L'Ufficio C.E.D. del Comune collabora con i responsabili del trattamento dei dati per l'individuazione, l'adozione e/o l'implementazione delle misure di sicurezza relative al trattamento informatizzato dei dati, nel rispetto delle disposizioni dettate in materia dal Codice, dal Documento Programmatico sulla sicurezza e sulla base delle conoscenze acquisite in relazione al progresso tecnico.
2. Le decisioni inerenti i soggetti da abilitare all'inserimento ed alla consultazione, le modalità ed i livelli di accesso alle procedure informatizzate sono attribuite ai responsabili del trattamento dei dati.

ARTICOLO 7

Circolazione dei dati all'interno del Comune

1. La comunicazione dei dati all'interno della struttura organizzativa del Comune, per ragioni d'ufficio, non è soggetta a limitazioni particolari, salvo quelle espressamente

previste da leggi e regolamenti. Non si considera comunicazione di dati a terzi la trasmissione e l'accesso di dati da parte del personale dipendente del Comune, qualora il trasferimento e l'accesso avvenga per ragioni di ufficio, nell'esercizio delle mansioni proprie di ciascun dipendente e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

2. Il responsabile del trattamento dei dati, specie se la comunicazione concerne dati sensibili e giudiziari, può tuttavia disporre, con adeguata motivazione, misure ritenute necessarie alla tutela della riservatezza dei dati.

ARTICOLO 8

Diritti dell'interessato

1. Il titolare del trattamento garantisce la concreta attuazione dei diritti dell'interessato previsti dall'art. 7 del Codice.

2. L'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del Codice viene esercitato dall'interessato tramite l'Ufficio Relazioni con il pubblico (U.R.P.): il riscontro alla richiesta da parte dell'URP è fornito entro quindici giorni dal suo ricevimento. Qualora le richieste comportino operazioni di riscontro di particolare complessità ovvero qualora ricorra altro giustificato motivo, ne verrà data comunicazione all'interessato e, in tal caso, il termine per l'integrale riscontro sarà di trenta giorni dal ricevimento della richiesta medesima.

La procedura interna da seguire in tale caso viene così articolata:

- la domanda, protocollata in entrata, viene trasmessa per competenza all'Ufficio Relazioni con il Pubblico che cura l'inoltro di copia dell'istanza a ciascun responsabile del trattamento dell'Ente per il recupero delle informazioni richieste. Ciascun responsabile del trattamento, entro il termine perentorio di sette giorni dal ricevimento, deve fornire all'Ufficio URP le informazioni, per il settore di propria competenza, circa i dati relativi al richiedente detenuti e trattati e le motivazioni del trattamento effettuato. Sulla scorta delle informazioni interne così ricevute, l'URP formulerà idoneo riscontro, nel rispetto dei termini di cui sopra.

3. In caso di inerzia o contro il provvedimento violativo dei diritti di cui all'art. 7, l'interessato può proporre ricorso al Garante per la protezione dei dati personali o all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli artt. 145 e segg. del Codice.

ARTICOLO 9

Richieste di comunicazione e diffusione di dati da parte di privati, enti pubblici economici, altri enti pubblici.

1. Ogni richiesta presentata da privati o da enti pubblici economici al Comune e finalizzata ad ottenere la diffusione e la comunicazione di dati personali deve essere scritta e motivata. La comunicazione e la diffusione sono consentite solo se previste da norme di legge o di regolamento.

Nella richiesta devono essere specificati gli estremi del richiedente, i dati ai quali la domanda si riferisce e lo scopo per cui sono richiesti. La richiesta deve, inoltre, indicare le norme di legge o di regolamento in base alle quali è avanzata.

2. Il Comune, dopo aver valutato che la diffusione e la comunicazione dei dati personali siano previste da leggi o da regolamenti, siano compatibili con i propri fini istituzionali e non ledano i diritti tutelati dal Codice e, in particolare, il diritto alla riservatezza e il diritto all'identità personale dei soggetti ai quali i dati si riferiscono, provvede alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

3. Le richieste di comunicazione e diffusione dei dati provenienti da altri enti pubblici sono soddisfatte, oltre che quando siano disciplinate da una norma di legge o di regolamento,

quando siano necessarie al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente richiedente.

ARTICOLO 10

Individuazione delle attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico non rapportabili al quadro normativo del Codice

1. Per consentire il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nelle attività istituzionali, procedurali ed operativo – gestionali svolte dal Comune e non riconducibili a rilevanti finalità di interesse pubblico indicate nel Codice o in altre leggi e per consentire al Garante per la protezione dei dati personali di adottare specifici provvedimenti ai sensi dell'art. 20 - comma 3 - del Codice medesimo la Giunta Comunale, dietro indicazione del responsabile del trattamento dei dati ai quali le attività fanno riferimento:

- verifica la rilevanza delle attività istituzionali comportanti il trattamento di dati sensibili e giudiziari in relazione al buon andamento dell'attività amministrativa;
- verifica quali di queste attività non possono essere ricondotte al quadro di riferimento dettato dal suindicato Codice e dalla successiva legislazione;
- individua e determina la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con la particolare attività istituzionale.

2. La valutazione circa la rilevanza dell'interesse pubblico perseguito con l'attività individuata è effettuata sulla base della necessità della stessa per il regolare ed ottimale funzionamento della macchina comunale nel particolare settore in cui essa viene ad esplicarsi.

3. Il titolare del trattamento comunica tempestivamente al Garante per la protezione dei dati personali, al fine dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione al trattamento, le attività individuate come sopra descritto.

ARTICOLO 11

Misure di sicurezza

1. Le misure minime di sicurezza – così come definite e individuate anche ai sensi dell'art. 4, comma 3 e dell'Allegato B del Codice – sono adottate dal Titolare del trattamento dei dati con l'indicazione di soluzioni tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali che tengano conto delle specificità di trattamento, della tipologia dei dati trattati e delle particolarità connesse alle operazioni su di essi eseguibili.

2. Le misure di sicurezza come sopra individuate costituiscono oggetto di un unico Documento Programmatico sulla Sicurezza approvato dalla Giunta Comunale ed aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno.

4. Fatte salve le disposizioni di legge e di regolamento in materia di trattamento dei dati personali, i responsabili del trattamento, in collaborazione con l'Ufficio C.E.D. del Comune ed in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche di ogni trattamento, adottano tutte le idonee e preventive misure di sicurezza al fine di:

- ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita anche accidentale dei dati memorizzati su supporti magnetici ed ottici;
- evitare l'accesso non autorizzato alle banche dati, alle reti e in generale ai servizi informatici del Comune nonché il trattamento di dati non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

ARTICOLO 12
Verifiche e controlli

1. I responsabili del trattamento provvedono, con propri atti, a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati personali, sensibili e giudiziari negli uffici cui sono preposti.
2. Salvo quanto disposto dagli artt. 157 e seguenti del Codice in materia di accertamenti e controlli da parte del Garante, i responsabili del trattamento dei dati attivano periodicamente controlli, anche a campione, al fine di garantire il rispetto delle misure di sicurezza relative ai vari trattamenti e l'attendibilità dei dati trattati.

ARTICOLO 13
Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio alle disposizioni del Codice nonché alla Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

COMUNE DI LOANO
Provincia di Savona

Allegato alla proposta di deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE, avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE SULLA PRIVACY -

OGGETTO: PARERI DI CUI ALL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. 18.08.2000, NR. 267.-

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA-AMMINISTRATIVA -

- PARERE FAVOREVOLE.

Loano, 19.12.2005

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Dr. Aldo CABALLINI)

Su attestazione del messo comunale, certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione per quindici giorni dal 19.01.2006.

Loano, li 19.01.2006

Il Segretario Generale
F.to (P.Araldo)

Divenuta esecutiva il giorno _____

perché è decorso il termine di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000 senza che siano stati sollevati rilievi.

perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D.Lgs. 267/2000.

Pubblicazione all'Albo Pretorio dal _____

al _____.

Loano, li _____

Il Segretario Generale

F.to _____

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Loano, li 19.01.2006

Il Segretario Generale
